

Oggetto: parere in merito alla definizione di "superficie accessibile" contenuta nella DGR 1879/11 (Rif. prot. int. n. 74).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta, trasmessa con prot. n. 1/2014 del 17 febbraio 2014, con la quale la Struttura tecnica competente in materia sismica del Comune di Bologna – Ufficio autorizzazioni in materia sismica, di espressione di un parere in merito alla definizione di "superficie accessibile" contenuta nell'allegato alla DGR 1879/11;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella);

Premesso

Il quesito della la Struttura tecnica competente in materia sismica del Comune di Bologna pone i seguenti interrogativi:

“Se debbano essere considerate superfici accessibili anche le seguenti tipologie di orizzontamento, le cui strutture di sostegno risultino verificate per i carichi sopra indicati¹, ancorchè tipicamente realizzate con funzione di controsoffittatura:

- *Arellati sostenuti da strutture lignee;*
- *Orizzontamenti con travi metalliche e tavelle poggiate sull'ala inferiore;*
- *Altri orizzontamenti similari composti da elementi "portanti" a sostegno di elementileggeri sui quali non possono gravare direttamente i carichi (ad esempio, "spaccatelli", "perlinati" ecc.).*

A tal fine si chiede di specificare come criteri generali:

- 1) *se sia dunque sufficiente che la sola orditura i sostegno sia in grado di sopportare 50 kg/mq anche se la restante superficie non risulta idonea a tale scopo;*
- 2) *se possa essere eventualmente determinante il fatto che la superficie sia già riconosciuta nello stato di fatto sotto il profilo edilizio e/o catastale.”*

Considerato

La DGR 1879/11, rispettivamente al punto 2.2 e nell'appendice 1, chiarisce che:

- *“Si definisce ampliamento, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 (ossia ai fini dell'obbligo di procedere all'adeguamento della costruzione esistente), qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all'unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione ...”*
- *“Si definisce superficie accessibile quella sostenuta da una struttura in grado di portare un'azione di esercizio almeno pari a quella prevista per la categoria H1 Tabella 3.1.II delle NTC-2008. Per superfici inclinate o curvilinee, si considera la loro proiezione sul piano orizzontale.”*

¹ azione di esercizio almeno pari a quella prevista per la categoria H1 Tabella 3.1.II delle NTC-2008

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all'unanimità dei presenti

è del parere

Una superficie, per poter essere considerata accessibile, deve essere sostenuta da una struttura in grado di portare le azioni di esercizio, almeno pari a quelle previste per la categoria H1 (Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione) nella Tabella 3.1.II delle NTC-2008, sia come carichi distribuiti che concentrati, in ogni punto della superficie stessa.

Ne consegue che, superfici con funzione di semplice controsoffittatura, sostenute da soli elementi strutturali puntuali o lineari, tra i quali rientrano o possono rientrare quelli descritti nel quesito, non costituiscono "superfici accessibili".

Nello spirito e nella lettera della DGR 1879/11, non si ritiene determinante il fatto che la superficie sia già riconosciuta nello stato di fatto sotto il profilo edilizio e/o catastale.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

